



## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DIREZIONE V SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

**Oggetto:** Annullamento in autotutela dell'aggiudicazione della gara servizi AIPT studenti disabili gg. 125 A/S 2017/18 - CIG 7207488F3D ed annullamento della D.D. n. 54 del 23.01.2018.

PROPOSTA N. 212 DEL 16-02-18 DETERMINAZIONE N. 139 DEL 16.02.18

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ED IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Premesso** che con DD n.54 del 23.01.2018 la gara CIG 7207488F3D - Lotto B dei servizi AIPT per studenti disabili Scuole superiori è stata aggiudicata alla Società Cooperativa sociale Orsa Maggiore di Aci Catena (CT);

**che** nel punto 3.4 del bando di gara è scritto: *"importo a base d'asta dei servizi : Importo complessivo € 830.125,00= esclusa Iva 5%, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.512,50"*;

**che** nell' *"Offerta economica"* della Cooperativa anzidetta si legge: *"OFFRE ... il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari a : ... 28,68" ... ventottovirgolasessantotto%*";

**che** nell'offerta su citata l'impresa ha indicato in € 655.895,00 il *"proprio costo della manodopera per l'appalto"*;

**che** in sede di riesame della documentazione di gara il RUP rilevava che il ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria della gara in oggetto, Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore di Aci Catena (CT), pari al 28,68%, applicato all'importo a base d'asta - al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - conduceva ad un importo di aggiudicazione situato parecchio al di sotto di quello indicato dalla stessa ditta quale proprio costo della manodopera;

**Atteso** che la Soc. Cooperativa Orsa Maggiore, all'uopo interpellata con mail del 30.01.2018 prot.int. n. 085 /V Dir- S.PS, ha inviato nota pec prot.n.3363 del 30.01.2018, fornendo chiarimenti in merito a quanto sopra indicato e precisando che "... il ribasso del 28,68% (diconsi ventottovirgolasessantottopercento) è da intendersi specificatamente ed esclusivamente sugli oneri di gestione scaturenti dalla differenza tra l'importo a base d'asta fissato dalla gara pari ad € 830.125,00 (oneri di sicurezza esclusi) ed il proprio costo della manodopera calcolato e dichiarato in € 655.895,00. Pertanto il ribasso praticato del 28,68% è da intendersi sull'importo di € 171.717,50";

**che**, quindi, la ditta, nella nota del 30.01.2018 ha dichiarato di aver calcolato il ribasso sulla differenza (€ 171.717,50) tra l'importo a base d'asta di € 830.125,00 (oneri della sicurezza esclusi) ed il proprio costo della manodopera, pari ad 655.895,00 ed ha continuato precisando che "... la diversa interpretazione andrebbe ad incidere pesantemente sul costo della manodopera rendendo illegittima l'offerta";

**che**, pertanto, è stata la stessa impresa a riconoscere che se si fosse applicato il ribasso offerto (28,68%) all'importo a base d'asta (€ 830.125,00 oneri della sicurezza esclusi), si sarebbe inciso sul costo della manodopera, rendendo illegittima l'offerta;

**Considerato** che con la DD n. 100 del 31.01.2018 è stata disposta la sospensione dell'aggiudicazione della predetta gara;

**che** con nota del 31.1.2018 prot.n.3729, inviata, in pari data tramite pec, è stato comunicato alla Cooperativa Orsa Maggiore di Aci Catena (CT) l'avvio del procedimento di annullamento, in autotutela, della citata DD n.54 del 23.01.2018, con assegnazione del termine di giorni quindici per fare pervenire memorie e documenti;

**che** la Cooperativa anzidetta ha dato riscontro con nota pec del 1° febbraio 2018, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3982/18 del 02.02.2018 nella quale si afferma: "A maggior chiarimento di quanto già scritto nella precedente del 30.01.2018, va precisato che la somma di € 592.253,23= comprensiva degli oneri di sicurezza pari ad € 2.512,50= risulta sufficiente a coprire il costo del servizio senza intaccare i minimi salariali e il costo della manodopera";

**che** inoltre nella su citata nota la Cooperativa Orsa Maggiore ha riportato dati relativi al costo mensile del servizio, al numero di giorni /mese di effettuazione delle prestazioni di servizio nonché all'importo complessivo di € 592.252,50= derivante dalla somma dei costi mensili da febbraio a giugno 2018;

**Atteso** che secondo l'art. 1 comma 2° del Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla gara in oggetto, le prestazioni di servizio devono essere eseguite di norma sei giorni la settimana non festivi;

**che** secondo l'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto, le prestazioni oggetto dell'appalto devono avere esecuzione per un periodo di 125 giorni, nei mesi da gennaio a giugno 2018 e che il servizio dovrà essere eseguito tutti i giorni lavorativi in cui si svolgeranno le lezioni e anche al di fuori delle lezioni per le altre attività didattico-culturali eventualmente organizzate dalla Scuola;

**che**, come si ricava dalla tabella che costituisce l'allegato B al capitolato speciale d'appalto i giorni di servizio al netto delle domeniche e delle festività sono pari a giorni 125;

**che**, pertanto, il servizio oggetto dell'appalto è costituito da 125 giorni di servizio effettivo, al netto cioè delle domeniche e dei giorni festivi;

**Rilevato**, di contro, che i dati indicati dalla Soc. Coop. Orsa Maggiore nella nota del 1° febbraio 2018, in precedenza citata risultano errati in quanto:

- gli importi indicati quale costo/mese del servizio non corrispondono a quelli previsti dalla tabella allegato B al Capitolato speciale d'appalto;
- il numero di giorni di servizio indicato dalla ditta per il periodo febbraio/giugno 2018 non è di 125 gg. bensì di gg. 102, in quanto sono stati erroneamente considerate le domeniche ed i giorni festivi;

**che** ciò si traduce nella riduzione del servizio del 20% circa e costituisce, pertanto, violazione del principio dell'immodificabilità dell'offerta;

**che** il principio dell'immodificabilità dell'offerta è posto a tutela dell'Amministrazione appaltante ed a garanzia della *par condicio*;

**che** l'anzidetta nota dell'impresa del 1° febbraio 2018 dimostra altresì che l'offerta economica da questa presentata era inferiore ai minimi salariali inderogabili previsti dalla vigente tabella Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro;

**che**, infatti, l'Orsa Maggiore, per tentare di dimostrare che l'importo ribassato di € 592.253,23 sarebbe sufficiente *"a coprire il costo del servizio senza intaccare i minimi salariali e il costo della manodopera"* ha dovuto ridurre i giorni di servizio effettivo del 20% circa ed ha parametrato l'importo ribassato (€ 592.252,50) a 102 giorni di servizio effettivo e non ai 125 giorni (sempre di servizio effettivo) previsti dall'appalto;

**che**, l'offerta economica fosse inferiore ai minimi salariali inderogabili viene confermato proprio dalla citata nota del 30 gennaio 2018, in seno alla quale, come detto, l'impresa ha riconosciuto che se il ribasso (28,68%) fosse stato applicato all'importo a base d'asta (€ 830.125,00, esclusi gli oneri della sicurezza), ciò *"...andrebbe ad incidere pesantemente sul costo della manodopera rendendo illegittima l'offerta"*;

**che**, per di più, la predetta ditta ha fatto riferimento a sgravi di natura fiscale che però non risultano documentati né con riferimento al numero dei dipendenti interessati, né in relazione alla tipologia ed agli estremi dell'agevolazione contributiva applicata né alla normativa di riferimento;

**che** ciò rende inattendibili le giustificazioni dell'impresa ed evidenzia l'inaffidabilità dell'offerta;

**Considerato** che le argomentazioni addotte dalla ditta di che trattasi appaiono incongruenti e contraddittorie ~~contrastanti~~ in quanto, da una parte (nota del 30.01.2018), ha sostenuto di non aver calcolato il ribasso anche sulla manodopera, così come previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., bensì sulla differenza tra l'importo a base d'asta ed il costo della manodopera, mentre, dall'altra parte (nota del 1°.02.2018), ha affermato che può ritenersi congrua l'offerta di ribasso proposta in quanto, essendo già trascorsa una parte del periodo di servizio dei 125 gg. previsti dal bando, la somma offerta sarebbe sufficiente a coprire il restante costo del servizio (102 gg);

**che**, l'art. 19, lett. e) del C.S.A. prevede la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (*"Clausola risolutiva espressa"*) anche per l'ipotesi della *"mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro"*;

che, pertanto, la mancata applicazione del contratto nazionale di lavoro, se verificatasi nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

che, a maggior ragione, non si può sottoscrivere un contratto di appalto se appare evidente fin dall'inizio che l'offerta dell'impresa impedisce il rispetto del CCNL;

che mancano, pertanto, i presupposti per stipulare il contratto d'appalto;

che, l'Orsa Maggiore, con nota del 15 febbraio 2018 ha scritto: "*Ritenuto che urge conoscere alcuni elementi del servizio, si chiede di conoscere, anche approssimativamente, l'importo mensile scaturente dal ribasso del 28,68% praticato sull'importo a base d'asta del servizio ...*".

Considerato che tale richiesta denota che allorquando l'impresa ha proposto il ribasso del 28,68%, non ha percepito quali sarebbero state le conseguenze di tale offerta e che questa circostanza conferma ulteriormente che l'offerta medesima era inaffidabile;

Ritenuto pertanto che è necessario disporre, in autotutela, l'annullamento dell'aggiudicazione a favore della Soc. Coop. Orsa Maggiore di Aci Catena (CT) dell'appalto dei servizi AIPT per gli studenti disabili delle Scuole superiori - Lotto B gg. 125 A/S 2017/2018 CIG 7207488F3D, annullando di conseguenza la DD n. 54 del 23.01.2018;

che, altresì, è necessario procedere con lo scorrimento della graduatoria esitata dalla Commissione di gara, quale risulta dai verbali di gara;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;  
VISTE le LL.RR. n.48/91 e n.30/2000 che disciplinano l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;  
VISTO il D. Lgs. n.165/2001 che, agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTE la L.R. n. 15/2015, la L.R. n. 5 del 01.4.2016 e la L.R. n. 8 del 17.5.2016;

VISTE la L.R. n. 10/1991 e la L. n. 241/1990;

VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

## PROPONGONO

per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui s'intende integralmente riportato,


**ANNULLARE**, in autotutela, l'aggiudicazione della gara a favore della ditta Soc. Cooperativa Orsa Maggiore di Aci Catena (CT);


**ANNULLARE**, di conseguenza, la DD n. 54 del 23.01.2018 e disporsi lo scorrimento della graduatoria esitata dalla Commissione di gara, quale risulta dai verbali di gara, previa verifica a cura del RUP da effettuarsi sugli atti di gara relativamente alla ditta 2^ classificata;

**ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento dell'Ente sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Il R.U.P.  
Dott.ssa Franca Burrascano  


Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Irene Calabrò  


#### IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

#### DETERMINA

per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui s'intende integralmente riportato,

**ANNULLARE**, in autotutela, l'aggiudicazione della gara a favore della ditta Soc. Cooperativa Orsa Maggiore di Aci Catena (CT);

**ANNULLARE**, di conseguenza, la DD n. 54 del 23.01.2018 e disporsi lo scorrimento della graduatoria esitata dalla Commissione di gara, quale risulta dai verbali di gara, previa verifica a cura del RUP da effettuarsi sugli atti di gara relativamente alla ditta 2<sup>a</sup> classificata;

**ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento dell'Ente sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul

patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell' Ufficio Assistenza e Tutela Istituzionale, Dott.ssa Franca Burrascano;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Catania da proporsi entro i termini di cui agli articoli 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

IL DIRIGENTE  
(Avv. Anna Maria Tripodo)



Parere di regolarità tecnico-amministrativa

In merito alla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n.26/CC del 21.3.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole

Messina, 16-2-2018

IL DIRIGENTE  
IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Anna Maria TRIPODO)

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro \_\_\_\_\_ imputata al cap. \_\_\_\_\_  
impegno n. \_\_\_\_\_

2 DIR SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA

Messina 16/2/18 Il Funzionario


Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Anna Maria TRIPODO)

Visto di Compatibilità Monetaria

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio



IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Anna Maria TRIPODO)